

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2008 - Deliberazione N. 1915 - Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria – **Approvazione disegno di legge ad oggetto: "Istituzione dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare"**.

#### **PREMESSO**

- che il Titolo V del Regolamento CE n° 882 del 29 aprile 2004 prevede che i controlli effettuati sugli operatori del settore alimentare e dei mangimi siano integrati e coordinati, in modo da razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie, evitando la sovrapposizione di compiti e di ruoli;
- che nel corso delle recenti missioni svolte in Campania da ispettori comunitari dell'F.V.O. (Food Veterinary Office) è stato più volte evidenziata la carenza nel programma dei controlli ufficiali di una corretta pianificazione tesa ad assicurare la predetta razionalizzazione delle risorse;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 1292 del 17 luglio 2007 è stato istituito l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA) della Campania, al fine di pianificare le attività dei soggetti che, a vari livelli, operano nel campo della sicurezza alimentare, indirizzandone adeguatamente gli interventi;
- che l'ORSA opera in ragione di una convenzione triennale, stipulata tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'Assessorato alla sanità, con personale e strutture assicurate dal predetto Istituto;

#### **RILEVATO**

- che l'ORSA, non rappresenta un'organizzazione stabile e, pertanto, non è in grado di assicurare la necessaria continuità nel monitoraggio dei dati derivanti dalle attività ispettive, di campionamento e di ricerca svolte sul territorio nel settore della sicurezza alimentare;
- che la Regione Campania è tenuta a rispondere concretamente alle aspettative dell'Unione Europea, del Ministero della Salute e del mondo produttivo agro-zootecnico in materia di monitoraggio, controllo e contenimento delle patologie legate al consumo di alimenti;

#### **CONSIDERATO**

- che per assolvere alle citate esigenze, è necessario predisporre uno strumento operativo efficace e stabile, presso il quale far confluire i dati derivanti dalle attività territoriali e di ricerca nel campo della sicurezza alimentare;
- che la mancanza di coordinamento e di indirizzi adeguati, opportunamente basati sull'analisi dei dati derivanti dalle attività svolte sul territorio, comporta una costante sovrapposizione di ruoli tra i vari Enti coinvolti nella sicurezza alimentare ed un'attività di campionamento inefficace, determinando per la pubblica amministrazione un impiego non razionale di risorse economiche ed umane;
- che l'Assessorato alla Sanità è il riferimento regionale in materia di sicurezza alimentare e partecipa ai tavoli tecnici convocati a livello nazionale per la predisposizione degli atti che sono formalizzati in sede di Conferenza Stato Regioni interfacciandosi, attraverso il Ministero della Salute, con la Commissione delle Comunità Europee in materia di sicurezza alimentare;
- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici è il laboratorio ufficiale di riferimento regionale per gli alimenti di origine animale e per i mangimi, collegato alla rete nazionale degli Istituti Zooprofilattici, presso il quale afferiscono i campioni prelevati dalle AA.SS.LL., P.I.F., U.V.A.C., Comando Carabinieri Tutela per la Salute N.A.S. ed altri organi di controllo;

#### **PRESO ATTO**

- che occorre istituire stabilmente presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA), incaricato della raccolta e dell'analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono le attività connesse alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, quale strumento operativo dell'Assessorato alla Sanità, per l'elaborazione degli indirizzi idonei in termini di efficacia ed efficienza a tutela del consumatore e nell'interesse delle attività produttive presenti sul territorio regionale;

### VISTO

- il disegno di legge ad oggetto "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare" elaborato dai Settori Veterinario e Prevenzione, Assistenza Sanitaria e Igiene Sanitaria in conformità alle finalità ed alle indicazioni sopra evidenziate, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso;

### ACQUISITO

- il parere favorevole dell'Ufficio Legislativo espresso con nota n. 5337 del 23 ottobre 2008;
- il parere favorevole dell'Area Generale di Coordinamento Bilancio, Ragioneria e Tributi espresso con nota n. 2008.0977566 del 21 novembre 2008;

### RAVVISATA

- la necessità e l'esigenza di adottare, quale proposta al Consiglio Regionale, l'allegato disegno di legge di "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare";

**PROPONE**, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

### DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. di **approvare**, quale proposta al Consiglio Regionale, il disegno di legge recante "*Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare*", allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa dello stesso;
2. di **trasmettere** il presente atto, ad intervenuta esecutività, per quanto di competenza a:
  - Consiglio Regionale;
  - all'A.G.C. 01 "Gabinetto Presidente della Giunta Regionale" – Settore 01 "Affari Generali della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori";
  - Settore Bollettino Ufficiale della Regione Campania;

Il Segretario  
*D'Elia*

Il Presidente  
*Bassolino*

21/11/2008 14:47

NUM770 001



**AREA 08 - SETTORE 01**

*Giunta Regionale della Campania  
Area Generale di Coordinamento  
Bilancio, Ragioneria e Tributi*

Centro Direzionale Isola C5 - 80143 Napoli

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2008. 0977566 del 21/11/2008 ore 14,44

Dest.: Veterinario

Fascicolo: 2003.XXXI/1/1.45  
Veterinario

**All'A.G.C. Assistenza Sanitaria  
Settore Veterinario**

SEDE



Oggetto: D.D.L. "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare"

Vista

- la Vs. nota prot. n.921364 del 05 novembre 2008 avente ad oggetto "D.D.L. "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare"
- la relazione tecnica relativa alla quantificazione della spesa riferita al provvedimento in oggetto, ai sensi dell'art.25 della L.R. 7/2002;

nell'intesa che la copertura finanziaria viene assicurata già per l'anno in corso con le risorse concernenti il Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente - quota indistinta, si esprime parere positivo in osservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1, 3° capoverso, della circolare del Presidente della Giunta Regionale n.2/93 del 27 maggio 1993 in relazione al suddetto D.D.L. "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare".

*Il Dirigente/del Settore Bilancio  
(Dr. Bruno Rosati)*

SETTORE VETERINARIO	
Firma Dir. Settore	
ASSEGNAZ. SERVIZIO	
Assegnazione Funzionale	
Firma Dirigente del Servizio	

*Il Coordinatore dell'A.G.C.  
Bilancio, Ragioneria, Tributi  
(Dr. Fernando de Angelis)*

4 NOV 2008

PRESA IN CARICO  
24 NOV. 2008

23/10/2008 13:19 0817962378

CAPO UFF LEGISLATIVO

PAG 02/05

DIS/75



Regione Campania  
Il Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente

Napoli, 23 OTT. 2008

Prot. n. 5337/UDCP/GAB/UL  
P. 309/UL

REGIONE CAMPANIA  
Prot. 2008. 0883496 del 24/10/2008 ore 10,24  
Mitt: REGIONE CAMPANIA - IL CAPO UFFICIO LEGISLATIVO DEL PRESIDENTE.  
Fascicolo : 2003.LV/1.191  
Veterinario

A.G.C. Assistenza sanitaria  
Settore veterinario

SEDE



Oggetto: schema di disegno di legge recante "Istituzione dell'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare"

Con riferimento allo schema di disegno di legge indicato in oggetto, si esprime parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento nel testo che si allega alla presente.

Quest'ultimo risulta conforme alle regole che presiedono la redazione dei testi normativi e recepisce le correzioni suggerite nel corso della riunione tenutasi sull'argomento.

Si raccomanda di acquisire il previsto parere dell'A.G.C. bilancio ragioneria e tributi e di redigere la relazione illustrativa contenente la relazione tecnica nella quale sono evidenziati gli elementi per la quantificazione della spesa prevista.

Loredana Cici

**DISEGNO DI LEGGE****ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE****Art. 1***Istituzione*

1. E' istituito l'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare, di seguito ORSA, quale strumento operativo dell'Assessorato alla sanità della Regione Campania, in materia di sicurezza alimentare.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge altresì funzioni di supporto ai compiti d'indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e, precipuamente, delle patologie trasmissibili all'uomo, assegnate ad una specifica articolazione dello stesso.

**Art. 2***Sede e attività*

1. L'ORSA ha sede presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici, che ne assicura l'operatività.
2. L'ORSA è incaricato della raccolta e dell'analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono le attività connesse alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e fornisce alla Regione un supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione delle attività di prevenzione in materia di sicurezza alimentare, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati.
3. L'ORSA assicura le seguenti attività:
  - a) informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza alimentare rivolte ai consumatori al fine di consentire a questi ultimi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione, e alle associazioni di categoria dei produttori, al fine di fornire aggiornamenti sulle problematiche attuali e sulle emergenze;
  - b) formazione rivolta ai Servizi territoriali delle aziende sanitarie locali anche per il miglioramento della qualità dei dati generati a livello locale;
  - c) collaborazione tra istituzioni pubbliche diverse per l'acquisizione e la conseguente elaborazione dei dati relativi ai controlli ed a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla sicurezza alimentare;
  - d) gestione di una banca dati che raccoglie i dati relativi ai controlli effettuati in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti;
  - e) ricerca e monitoraggio in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera;
  - f) armonizzazione delle metodiche di analisi, laddove non già specificatamente previste da normative vigenti, e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;

- g) sviluppo di programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare, in particolare con messa a punto di sistemi di valutazione dell'efficacia delle azioni di controllo e la predisposizione di piani di emergenza regionali in materia di sicurezza alimentare;
- h) completamento del sistema anagrafico e informativo regionale, come base essenziale per la corretta programmazione delle azioni svolte dai servizi territoriali;
- i) coordinamento con amministrazioni pubbliche e organismi per un più razionale impiego delle risorse;
- l) monitoraggio sui rischi emergenti negli alimenti mediante la collaborazione con istituzioni pubbliche primariamente impegnate in attività di ricerca scientifica;
- m) promozione di collaborazioni esterne provenienti dal mondo accademico o di ricerca per problematiche di particolare complessità;
- n) acquisizione delle conoscenze e raccolta di informazioni su altre analoghe esperienze maturate in Italia e all'estero;
- o) formazione del personale degli uffici regionali competenti in materia, dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno e delle aziende sanitarie locali nel settore dell'epidemiologia e dell'informatica;
- p) attivazione di flussi informativi e di sistemi di sorveglianza epidemiologica riguardanti la sanità degli animali - con particolare riferimento alle zoonosi, la salubrità degli alimenti di origine animale, le tossinfezioni alimentari, l'igiene zootecnica, il rapporto animale e ambiente, la farmaco-vigilanza veterinaria - mediante acquisizione di dati di tipo sanitario, zootecnico, geografico, anagrafico, commerciale e sociale, in accordo con gli obiettivi stabiliti dall'Assessore al ramo;
- q) proposizione di piani da attivare in caso di emergenze di carattere epidemico, con particolare riferimento alle malattie della lista A dell'Office International des Epizooties o di catastrofi, per quanto riguarda le problematiche di carattere veterinario;
- r) attivazione di collegamenti e collaborazioni con altri Osservatori epidemiologici veterinari regionali, nazionali o esteri;
- s) perfezionamento della rete informatica di collegamento tra Istituto, Uffici regionali competenti, Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e gli altri soggetti che l'Assessore al ramo ritiene opportuno indicare;
- t) elaborazione di dati sulle attività delle aziende sanitarie locali su richiesta dell'Assessore al ramo.

### Art. 3

#### Organizzazione

1. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce l'organizzazione interna e la dotazione organica dell'ORSA.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno individua un dirigente responsabile dell'ORSA e le unità di personale espressamente assegnato a tale struttura, i cui oneri gravano sugli stanziamenti di cui all'articolo 5.

**Art. 4***Consulta tecnico-scientifica*

1. L'ORSA si avvale di una Consulta tecnico-scientifica, composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti, che vi partecipano a titolo gratuito:
  - a) area generale di coordinamento assistenza sanitaria
  - b) area generale di coordinamento sviluppo attività e settore primario,
  - c) area generale di coordinamento ecologia, tutela dell'ambiente, inquinamento, protezione civile,
  - d) osservatorio epidemiologico regionale,
  - e) istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici,
  - f) agenzia regionale per l'ambiente della Campania,
  - g) sezioni dei dipartimenti dell'università Federico II di Napoli che operano nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
  - h) istituti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) presenti in Campania.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale della Regione Campania ed è presieduta dal rappresentante dell'area generale di coordinamento Assistenza sanitaria.
3. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente ed esprime pareri sulle materie che il Presidente ritiene di sottoporre all'esame della stessa.
4. La Consulta può essere integrata occasionalmente ove il Presidente ne ravvisi la necessità.

**Art. 5***Norma finanziaria*

1. Agli oneri di funzionamento dell'ORSA si provvede, per l'anno 2009, mediante lo stanziamento di euro 1.100.000 da iscriverne nella U.P.B. 4.15.40.
2. Gli importi per gli anni successivi saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione regionale e non potranno essere inferiori a quelli di cui al comma 1;
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla Regione Campania all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nella misura del 40% entro il mese di gennaio di ogni anno e nella misura del 20% entro 30 giorni dall'acquisizione delle relazioni trimestrali delle attività svolte e dei risultati conseguiti, da trasmettere a cura del dirigente responsabile dell'ORSA, alla Regione.

**Art. 6***Convenzione*

1. La Regione e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno possono stipulare apposita convenzione per regolare rapporti non disciplinati dalla presente legge.

### **Relazione al disegno di legge regionale recante:**

#### **“ISTITUZIONE DELL’OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE”**

In relazione al disegno di legge in oggetto va rilevato che nella Regione Campania è necessario ed improcrastinabile pianificare le attività svolte dagli Enti che operano a vari livelli nel campo della sicurezza alimentare.

Occorre, pertanto, dotarsi di adeguati strumenti e centri operativi che indirizzino gli interventi nel settore, attraverso il monitoraggio e l’analisi dei dati relativi al controllo ufficiale del SSN (audit, ispezioni, controlli analitici) sugli operatori del settore alimentare (OSA), ai trattamenti delle derrate alimentari, ai controlli ambientali e delle evidenze scientifiche derivanti dalla ricerca pura ed applicata in materia.

Il disegno di legge prevede che tale attività di raccolta e analisi dei dati sia attuata da un organismo centralizzato presso il quale far confluire i flussi informativi. Tale iniziativa tende, altresì, a ottemperare a quanto stabilito dal Titolo V del Regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 che prevede che i controlli effettuati sugli operatori del settore alimentare (OSA) e dei mangimi siano integrati e coordinati, in modo da razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie, evitando la sovrapposizione di compiti e di ruoli, aspetto quest’ultimo evidenziato anche dagli ispettori comunitari dell’F.V.O. (Food Veterinary Office) nel corso delle recenti missioni svolte in Campania.

Tale legge ha, quindi, lo scopo di realizzare un sistema tale da consentire un rapido scambio dei dati derivanti dalle attività di tutti gli Enti che operano nel campo della sicurezza alimentare, rispondendo così concretamente alle aspettative dell’Unione Europea, del Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e del mondo produttivo agro-zootecnico in materia di monitoraggio, controllo e contenimento delle patologie legate al consumo di alimenti.

La scelta della sede dell’Osservatorio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici (IZSM) consegue alla funzione dello stesso Istituto che rappresenta il laboratorio di riferimento regionale per gli alimenti e per i mangimi, collegato alla rete nazionale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, presso il quale afferiscono i campioni prelevati da AA.SS.LL., P.I.F., U.V.A.C., carabinieri N.A.S. ed altri organi di controllo che agiscono sul territorio regionale.

In particolare, il disegno di legge in parola prevede quanto segue:

- l'Art. 1 prevede l'istituzione dell'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (ORSA) quale strumento operativo dell'Assessorato regionale alla Sanità ai fini della programmazione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. Il comma 2. richiama. Altresì, le funzioni di supporto di tale organismo anche nel campo della profilassi e del risanamento delle malattie degli animali trasmissibili all'uomo (zoonosi);
- l'Art. 2 stabilisce la sede dell'ORSA, l'attività svolta dallo stesso ed i rapporti con gli altri Enti che l'osservatorio instaura ai fini dei flussi informativi sulle attività di controllo nel settore degli alimenti e dei mangimi;
- l'Art. 3 prevede che l'organizzazione dell'Osservatorio e l'individuazione del personale assegnato allo stesso siano definiti dalla Giunta regionale e rinvia all'articolo 5 per la copertura finanziaria;
- l'Art. 4 prevede l'istituzione di una Consulta Tecnico Scientifica, le modalità di nomina e di funzionamento della stessa;
- l'Art. 5 prevede le modalità di finanziamento dell'ORSA;
- l'Art. 6 prevede la possibilità di stipula di convenzioni tra Regioni e IZSM. per regolare rapporti non previsti dalla Legge istitutiva dell'ORSA.

## DISEGNO DI LEGGE

### ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

#### **Art. 1**

##### *Istituzione*

1. E' istituito l'Osservatorio regionale per la sicurezza alimentare, di seguito ORSA, quale strumento operativo dell'Assessorato alla sanità in materia di sicurezza alimentare.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 svolge altresì funzioni di supporto ai compiti d'indirizzo e di programmazione degli interventi di profilassi e di risanamento del patrimonio zootecnico e, precipuamente, delle patologie trasmissibili all'uomo, assegnate ad una specifica articolazione dello stesso.

#### **Art. 2**

##### *Sede e attività*

1. L'ORSA ha sede presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno con sede in Portici, che ne assicura l'operatività.
2. L'ORSA è incaricato della raccolta e dell'analisi dei dati derivanti dagli Enti che svolgono le attività connesse alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e fornisce alla Regione un supporto ai compiti di indirizzo e di programmazione delle attività di prevenzione in materia di sicurezza alimentare, al fine di verificare l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati.
3. L'ORSA assicura le seguenti attività:
  - a) informazione, formazione e promozione in materia di sicurezza alimentare rivolte ai consumatori al fine di consentire a questi ultimi di compiere scelte consapevoli in materia di alimentazione, e alle associazioni di categoria dei produttori, al fine di fornire aggiornamenti sulle problematiche attuali e sulle emergenze;
  - b) formazione rivolta ai Servizi territoriali delle aziende sanitarie locali anche per il miglioramento della qualità dei dati generati a livello locale;
  - c) collaborazione tra istituzioni pubbliche diverse per l'acquisizione e la conseguente elaborazione dei dati relativi ai controlli ed a tutte le attività direttamente o indirettamente connesse alla sicurezza alimentare;
  - d) gestione di una banca dati che raccoglie i dati relativi ai controlli effettuati in materia di qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti;
  - e) ricerca e monitoraggio in materia di tracciabilità dei prodotti alimentari in tutte le fasi della filiera;
  - f) armonizzazione delle metodiche di analisi, laddove non già specificatamente previste da normative vigenti, e dei criteri di valutazione del rischio nei settori di propria competenza;

- g) sviluppo di programmi di monitoraggio e di sorveglianza della sicurezza alimentare, in particolare con messa a punto di sistemi di valutazione dell'efficacia delle azioni di controllo e la predisposizione di piani di emergenza regionali in materia di sicurezza alimentare;
- h) completamento del sistema anagrafico e informativo regionale, come base essenziale per la corretta programmazione delle azioni svolte dai servizi territoriali;
- i) coordinamento con amministrazioni pubbliche e organismi per un più razionale impiego delle risorse;
- l) monitoraggio sui rischi emergenti negli alimenti mediante la collaborazione con istituzioni pubbliche primariamente impegnate in attività di ricerca scientifica;
- m) promozione di collaborazioni esterne provenienti dal mondo accademico o di ricerca per problematiche di particolare complessità;
- n) acquisizione delle conoscenze e raccolta di informazioni su altre analoghe esperienze maturate in Italia e all'estero;
- o) formazione del personale degli uffici regionali competenti in materia, dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno e delle aziende sanitarie locali nel settore dell'epidemiologia e dell'informatica;
- p) attivazione di flussi informativi e di sistemi di sorveglianza epidemiologica riguardanti la sanità degli animali - con particolare riferimento alle zoonosi, la salubrità degli alimenti di origine animale, le tossinfezioni alimentari, l'igiene zootecnica, il rapporto animale e ambiente, la farmaco-vigilanza veterinaria - mediante acquisizione di dati di tipo sanitario, zootecnico, geografico, anagrafico, commerciale e sociale, in accordo con gli obiettivi stabiliti dall'Assessore al ramo;
- q) proposizione di piani da attivare in caso di emergenze di carattere epidemico, con particolare riferimento alle malattie della lista A dell'Office International des Epizooties o di catastrofi, per quanto riguarda le problematiche di carattere veterinario;
- r) attivazione di collegamenti e collaborazioni con altri Osservatori epidemiologici veterinari regionali, nazionali o esteri;
- s) perfezionamento della rete informatica di collegamento tra Istituto, Uffici regionali competenti, Servizi veterinari delle aziende sanitarie locali e gli altri soggetti che l'Assessore al ramo ritiene opportuno indicare;
- t) elaborazione di dati sulle attività delle aziende sanitarie locali su richiesta dell'Assessore al ramo.

### **Art. 3**

#### *Organizzazione*

1. La giunta regionale, con proprio provvedimento, definisce l'organizzazione interna e la dotazione organica dell'ORSA.
2. L'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno individua un dirigente responsabile dell'ORSA e le unità di personale espressamente assegnato a tale struttura, i cui oneri gravano sugli stanziamenti di cui all'articolo 5.

#### **Art. 4**

##### *Consulta tecnico-scientifica*

1. L'ORSA si avvale di una Consulta tecnico-scientifica, composta da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti, che vi partecipano a titolo gratuito:
  - a) area generale di coordinamento assistenza sanitaria
  - b) area generale di coordinamento sviluppo attività e settore primario,
  - c) area generale di coordinamento ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile,
  - d) osservatorio epidemiologico regionale,
  - e) istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici,
  - f) agenzia regionale per l'ambiente della Campania,
  - g) sezioni dei dipartimenti dell'università Federico II di Napoli che operano nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi,
  - h) istituti del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) presenti in Campania.
2. La Consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale della Regione Campania ed è presieduta dal rappresentante dell'area generale di coordinamento Assistenza sanitaria.
3. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente ed esprime pareri sulle materie che il Presidente ritiene di sottoporre all'esame della stessa.
4. La Consulta può essere integrata occasionalmente ove il Presidente ne ravvisi la necessità.

#### **Art. 5**

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri di funzionamento dell'ORSA si provvede, per l'anno 2009, mediante lo stanziamento di euro 1.100.000 da iscriverne nella U.P.B. 4.15.40.
2. Gli importi per gli anni successivi saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione regionale e non potranno essere inferiori a quelli di cui al comma precedente;
3. Il finanziamento di cui al comma 1 è erogato dalla Regione Campania all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, nella misura del 40% entro il mese di gennaio di ogni anno e nella misura del 20% entro 30 giorni dall'acquisizione delle relazioni trimestrali delle attività svolte e dei risultati conseguiti, da trasmettere a cura del dirigente responsabile dell'ORSA, alla Regione.

#### **Art. 6**

##### *Convenzione*

1. La Regione e l'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno possono stipulare apposita convenzione per regolare rapporti non disciplinati dalla presente legge.